

Codice DB0710

D.D. 27 maggio 2014, n. 320

Occupazione temporanea ed imposizione servitu' ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., degli immobili siti nel Comune di NICHELINO (TO), necessari per la costruzione del nuovo metanodotto "Allacciamento SOCOGAS RETE S.r.l. - DN 100 (4") - 12 bar", nonche' deduzioni alle osservazioni presentate dagli aventi diritto.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l'istanza presentata alla Regione Piemonte - Settore Sviluppo Energetico Sostenibile - in data 18.06.2013 - dal richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. - con sede a San Donato Milanese (MI) in Piazza Santa Barbara n. 7, ed Uffici a Torino in Corso Taranto n. 61/A - volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del nuovo metanodotto "Allacciamento SOCOGAS RETE S.r.l. - DN 100 (4") - 12 bar", localizzato nel Comune di NICHELINO (TO), previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del DPR 327/2001 e s.m.i..

Dato atto dello svolgersi della Conferenza di Servizi, riunitasi in data 06.11.2013 presso la Sede del Settore Regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, a Torino, in Corso Regina Margherita n. 174.

Vista la Determinazione dirigenziale n. 11 in data 04.02.2014 con la quale il Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., ha approvato le risultanze della sopraccitata Conferenza di Servizi che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 18.06.2013;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. B) del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato) larga

2,50 ml per lato rispetto all'asse della tubazione, ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas, con conseguente adozione di variante urbanistica;

4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Definito che l'opera comporta di fatto, così come previsto dal Capo II del Titolo III del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la costituzione di servitù di metanodotto sui terreni interessati dal suo tracciato.

Vista l'istanza presentata al Settore Regionale Attività Negoziale e contrattuale – Espropri e Usi Civici in data 25.02.2014, da parte di SNAM Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo) e di contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, onde assicurare così, con l'esercizio del nuovo metanodotto, la fornitura di gas naturale necessaria alla richiedente utenza commerciale per l'attivazione del nuovo impianto di distribuzione per autotrazione, (che contribuisce ad incentivare l'utilizzo del metano nei trasporti), garantendo inoltre il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza.

Visto il piano particellare trasmesso da SNAM Rete Gas S.p.A. con la sopraccitata istanza ove sono evidenziate con il colore barrato rosso e con il colore verde le aree rispettivamente di asservimento e di occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Visto che ai proprietari che non hanno aderito o per i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati è stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali datate 28.02.2014.

Dato atto che, a seguito delle predette comunicazioni, la Signora BERTA Rosella, (omissis), unica proprietaria dei terreni censiti all'N.C.T. di NICHELINO (TO) - Fg. 16 – mapp. 53 – 653 e 658, con nota in data 24.03.2014 ha diffidato SNAM dal procedere alla realizzazione dell'opera in quanto:

1. i terreni di che trattasi sono oggetto di Convenzione Edilizia con il Comune per la costruzione di un edificio (a tre piani fuori terra oltre al piano semi-interrato), per il quale in data 02.10.2007 era stato richiesto allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) comunale, il "Permesso a Costruire", il cui rilascio è tuttora in fase di definizione;
2. la Società "B & B S.r.l." di Torino, promissoria acquirente dei predetti terreni, ha intenzione di iniziare la costruzione dell'edificio sopraccitato entro il 2014;
3. a tutt'oggi non è possibile sapere:
 - la data di inizio dei lavori per la costruzione del metanodotto;
 - la durata dei lavori sopraccitati;
 - il periodo di occupazione dei terreni di che trattasi.

Vista la nota n. 375 in data 07.04.2014 con la quale SNAM Rete Gas S.p.A., con riferimento alle osservazioni presentate dalla Signora BERTA Rosella, sopra generalizzata, ha precisato che:

1. La Regione Piemonte - Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, ai sensi degli art. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 04 Febbraio 2014, ha autorizzato la costruzione e l'esercizio del metanodotto di cui all'oggetto, previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera .

2. in data 25.02.2014, SNAM ha inoltrato alla Regione Piemonte - Settore Attività Negoziale e Contrattuale Espropri e Usi Civici, l'istanza per l'emissione del provvedimento per l'occupazione temporanea e/o l'asservimento dei terreni per i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario, inviandoLe, in data 28.02.2014, la comunicazione di "avviso avvio procedimento". Quanto sopra esposto per ottemperare pienamente alla vigente normativa in materia di espropriazioni per pubblica utilità di cui al D.P.R. 327/2001 e s.m.i. che al suo interno disciplina anche le occupazioni temporanee.

3. I terreni in questione NON SONO OGGETTO DI ESPROPRIAZIONE O ASSERVIMENTO ALCUNO, bensì gli stessi saranno unicamente ed esclusivamente occupati temporaneamente da attività di cantiere necessarie alla corretta esecuzione dei lavori, come indicato nel piano particellare allegato all'istanza di occupazione e/o asservimento sopra richiamata.

4. L'inizio dell'occupazione potrà avvenire solo successivamente all'emissione del Provvedimento Regionale di occupazione e/o asservimento (che Le sarà notificato a cura di SNAM), e coinciderà con la data del sopralluogo per la redazione del verbale di immissione in possesso nonché contestuale stato di consistenza dei luoghi, alle cui operazioni la S.V. sarà formalmente invitata a presenziare .

5. I lavori per la costruzione del metanodotto avranno una durata stimabile in circa due mesi dal loro inizio e comunque l'occupazione dei terreni non potrà superare i 12 mesi dalla data di immissione in possesso.

6. Al termine dei lavori sopraccitati , una volta completati i ripristini, Le sarà restituita la piena disponibilità della proprietà affinché possa usufruirne integralmente.

Si fa inoltre rilevare quanto segue:

- L'art. 8 comma 2 del D. Lgs. n. 28/2011 stabilisce che "...al fine di favorire l'utilizzo del biometano nei trasporti, gli impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti, sono dichiarati opere di pubblica utilità e rivestono carattere di indifferibilità e di urgenza. "mentre gli artt. 22 e 22 bis del DPR 327/2001 e s.m.i. prevedono che la dichiarazione di pubblica utilità (cioè il predetto provvedimento regionale n. 11/2014), costituisca l'unico indispensabile presupposto affinché sia disposta l'occupazione d'urgenza, rimettendo alla valutazione dell' Autorità espropriante la determinazione di disporre l'occupazione.
- Il provvedimento regionale di autorizzazione n. 11 in data 04.02.2014, con il quale è stato approvato il progetto del metanodotto, (compresi il tracciato della tubazione, la larghezza della fascia di rispetto e la posizione delle aree di cantiere), costituisce anche Variante al Piano Regolatore e sostituisce le autorizzazioni edilizie necessarie a SNAM per iniziare i lavori e pertanto tale Atto non può essere modificato se non con un provvedimento integrativo rilasciato dal Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile.
- La costruzione dell'edificio previsto nella Convenzione non può iniziare prima che la Società "B & B S.r.l." di Torino, promissoria acquirente dei predetti terreni abbia ottenuto il rilascio del "Permesso a Costruire" da parte del Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) comunale.
- La posa del gasdotto non pregiudica la realizzazione del fabbricato ma la rinvia soltanto di qualche mese.

Considerato che, in conformità alle deduzioni SNAM Rete Gas S.p.A . sopra indicate, che si condividono, ed alla luce dei rilievi sopraesposti, non possono essere accolte le sopraccitate osservazioni presentate dalla avente diritto, Signora BERTA Rosella sopra generalizzata.

Rilevata la necessità di un sollecito avvio dei lavori di che trattasi in quanto:

- in materia di Usi Civici, riguardo al Comune di NICHELINO (TO), risultano agli atti vari Decreti Commissariali di Inesistenza di Usi Civici e pertanto non sono necessarie ulteriori autorizzazioni;
- la realizzazione dell'opera è stata esclusa dalla procedura di V.I.A. ex D. Lgs 42/04, come risulta dal sopraccitato provvedimento regionale di autorizzazione n. 11/2014.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., il provvedimento di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone anche l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, con la contestuale indicazione dell'ammontare delle relative indennità.

Tutto quanto sopra premesso,

determina

ART. 1

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è disposto l'asservimento degli immobili siti nel Comune di NICHELINO (TO), necessari per la costruzione e l'esercizio del nuovo gasdotto "Allacciamento SOCOGAS RETE S.r.l. - DN 100 (4") - 12 bar", meglio individuati con il colore tratteggiato rosso nel Piano Particellare che forma parte integrante del presente provvedimento. L'asservimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista all'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., e cioè che il presente provvedimento sia, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A. , notificato nonché eseguito tramite l'immissione in possesso.

ART. 2

L'imposizione della servitù a carico dei fondi interessati prevede quanto segue:

1. Lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1, misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
2. L'installazione di apparecchi di sfiato, cartelli segnalatori e armadietti in vetroresina per la protezione elettrica , nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza.
3. L'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di ml. 2,50 per parte dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione stessa;
4. Il diritto della SNAM Rete Gas S.p.A. al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.
5. Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù.
6. Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della SNAM Rete Gas S.p.A. , che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle.
7. I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.
8. Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

ART. 3

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è altresì disposta l'autorizzazione a procedere all'occupazione temporanea, per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data dell'immissione in possesso, degli immobili siti nel Comune di NICHELINO (TO), meglio identificati con il colore verde nel Piano Particellare di cui al precedente art. 1, e necessari per la costruzione del nuovo gasdotto "Allacciamento SOCOGAS RETE S.r.l. metanodotto - DN 100 (4") - 12 bar".

E' concessa facoltà a SNAM Rete Gas S.p.A. di occupare, per tutto il tempo occorrente, le aree necessarie alla corretta esecuzione dei lavori di che trattasi, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici.

Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., i tecnici incaricati dalla predetta Società all'immissione in possesso ed alla contestuale redazione dello stato di consistenza delle aree da occupare ed asservire, sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione ed asservimento.

All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, i tecnici medesimi provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso.

Lo stato di consistenza dei beni potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e comunque prima che sia mutato lo stato dei luoghi.

Il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest'ultimo, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti della SNAM Rete Gas S.p.A..

Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

ART. 4

Le osservazioni presentate dalla avente diritto, Signora BERTA Rosella in premessa generalizzata, sono decise in conformità a quanto riportato in premessa e che integralmente si richiama.

ART. 5

L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza dei beni e della presa di possesso contenente l'indicazione dei nominativi dei tecnici incaricati delle attività di cui al precedente art. 3, del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del provvedimento di occupazione e/o di asservimento, sarà notificato, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A. ai proprietari dei fondi, almeno sette giorni prima della data prevista per tali operazioni.

Tale avviso di convocazione potrà essere notificato contestualmente alla notifica del presente provvedimento come disposta al successivo art. 9.

ART. 6

L'indennità per l'occupazione temporanea delle aree, come meglio quantificata nel Piano Particellare di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento, è stata determinata ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i..

ART. 7

L'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento delle aree interessate dai lavori è stabilita nel Piano Particellare di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento.

Nella considerazione di cui all'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ossia che l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, l'indennità offerta in via provvisoria è stata quantificata senza particolari indagini o formalità e conformemente all'art. 44 dello stesso D.P.R. citato.

Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio esistenti sui fondi asserviti, (da individuarsi in sede di esecuzione dell'occupazione) che, per consentire l'esecuzione delle opere, dovranno essere rimossi e non potranno più essere ripristinati al termine dei lavori.

Detti beni, previa verifica al termine dei lavori, verranno indennizzati in sede di determinazione dell'indennità definitiva da parte della C.P.E. in base al loro valore venale ai sensi degli artt. 32 — 38 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e tenuto conto dello stato di manutenzione (ovvero dello stato di crescita) in cui si trovavano al momento dell'occupazione dell'area.

ART. 8

I proprietari interessati sono invitati a comunicare per iscritto alla Settore Regionale Attività Negoziale e Contrattuale — Espropri — Usi Civici, Via Viotti n. 8, 10121 Torino, e per conoscenza a SNAM Rete Gas S.p.A., nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, se condividono l'indennità offerta, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

I proprietari devono dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene e devono comprovare la piena e libera disponibilità degli immobili.

Con successivo provvedimento sarà disposto il pagamento dell'indennità accettate da effettuarsi nei termini di legge a cura di SNAM Rete Gas S.p.A..

Trascorsi i termini di legge, saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

In caso di silenzio, l'indennità offerta si intende rifiutata.

In caso di rifiuto espresso dell'indennità o di silenzio verrà richiesta, a cura della medesima Struttura Regionale, ai sensi dell'art. 52 nonies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la determinazione dell'indennità definitiva di asservimento e di occupazione alla Commissione Provinciale Espropri di TORINO.

Il proprietario che non condivide l'indennità offerta, entro lo stesso termine previsto per l'accettazione, può chiedere la nomina di un tecnico di fiducia ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

E' posta a carico della SNAM Rete Gas S.p.A. la corresponsione delle indennità spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziari, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di rideterminazione e degli interessi, ove dovuti.

ART. 9

Il presente atto sarà notificato a cura ed onere della SNAM Rete Gas S.p.A. alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del provvedimento di asservimento e, comunque, almeno sette giorni prima della stessa.

Tale esecuzione ha luogo con l'immissione nel possesso e con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni, prima che ne sia mutato lo stato dei luoghi.

Il presente provvedimento sarà, a cura e spese della SNAM Rete Gas S.p.A., registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici Statali.

ART. 10

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

ART. 11

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

Il Dirigente
Marco Piletta